

Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
 Via Marostica 8 – 20146 Milano

**IMMEDIATAMENTE
 ESECUTIVA**

Seduta del giorno 15.10.2013

Tenutasi presso la Sala delle adunanze Consiliari

Consiglio di Amministrazione:			Presenti	Assenti
Dott.ssa	Laura Iris Ferro	Presidente	X	
Dott.	Bruno Perboni	Vice Presidente	X	
Dott.	Luigi Davide Clerici	Consigliere	X	
Dott.	Francesca Crippa	Consigliere	X	
Dott.	Prof. Marcello Crivellini	Consigliere	X	
Dott.	Prof. Francesco Longo	Consigliere	X	
On.le	Tiziana Maiolo	Consigliere	X	

IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott. Giovanni Maria Soro)

Funge da verbalizzante _____

DELIBERAZIONE CONSILIARE

PROT.	Direzione o Area proponente o competente per materia:	Responsabile dell'Area proponente/Responsabile del procedimento	Parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria	Parere di regolarità tecnica del Responsabile della Direzione o Area proponente o competente per materia
	AA.GG.LL.	(Avv. Massimo Meraviglia)	(Rag. Battista Laselva)	Area Affari Generali e Legali (Avv. Massimo Meraviglia)

OGGETTO: proposta di transazione avanti il giudice dott.ssa P.G. nel ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dal Sig. L.D.R. avanti il Tribunale di Milano sezione Lavoro.

Il Consiglio di Amministrazione,

richiamata la propria deliberazione n. 12 =171 del 24 luglio 2013 recante presa d'atto del ricorso avanti il giudice del lavoro di Milano e contestuale autorizzazione al Presidente a resistere in giudizio dando incarico all'avv. Meraviglia - legale interno di questa Amministrazione - per tutelare il diritto dell'ASP ad avversare le richieste formulate da controparte;

preso atto che alla prima udienza celebrata in data 24 settembre 2013 il giudice dott.ssa P G ha invitato le parti a valutare una proposta conciliativa che, contemperando gli interessi in gioco e senza necessità di riconoscere il diritto di nessuna delle due parti vicendevolmente, preveda la corresponsione di una somma pari a circa 7 mensilità di retribuzione spettante ad un dipendente con qualifica rivestita dal ricorrente nell'ultimo periodo della sua collaborazione, oltre ad un contributo spese da liquidarsi a favore del legale;

ritenuto di respingere la proposta transattiva in quanto, pur considerando l'importanza di valutare con attenzione la transazione, questo costituirebbe un pericoloso precedente per altri operatori siano essi in rapporto di collaborazione che dipendenti e, comunque, quando venne espletato l'ultimo concorso per l'attività non dissimile da quello che svolgeva da libero professionista il ricorrente neppure partecipò al concorso;

visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità dell'atto del Dirigente responsabile della Unità Operativa competente in materia espresso ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Regolamento Regionale n. 11 del 4 giugno 2003 e dell'art. 30 comma 1 lett. a) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda;

acquisito il parere del Direttore Generale in ordine alla legittimità dell'atto espresso ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. c) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda;

previa votazione resa ai sensi di legge da cui risultano n. 7 voti favorevoli su n. 7 votanti;

DELIBERA

per quanto indicato in premessa,

- 1) non approvare la proposta transattiva indicata dal giudice del lavoro;
- 2) di dare atto, ai sensi dell'art. 22 comma 4, del regolamento Regionale n. 11 del 4.06.2003, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, stante la necessità di rendere partecipe il giudice delle valutazioni dell'Azienda in ordine alla sopra descritta proposta conciliativa in occasione della prossima udienza chiamata per il giorno 16.10.2013.